



REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

(approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23.01.2006, modificato con
deliberazioni consiliari n. 60 del 30.7.2008 e n. 19 del 22.04.2013)

SOMMARIO

Art.	1	-	OGGETTO
Art.	2	-	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI
Art.	3	-	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA
Art.	4	-	AFFIDAMENTO E TRASPORTO DELLE CENERI
Art.	5	-	CONSERVAZIONE DELLE CENERI
Art.	6	-	DISPERSIONE DELLE CENERI
Art.	7	-	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.	8	-	SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
Art.	9	-	REGISTRI CIMITERIALI
Art.	10	-	PROCEDURE
Art.	11	-	DEPOSITO PROVVISORIO
Art.	12		IMPOSTA DI BOLLO
Art.	13		ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:

- D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria);
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti).
- D.P.R. 15.7.2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179);
- Circ. Ministero Sanità 31-7-1998 n. 10;

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e si armonizzano con le norme, in quanto compatibili, contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 258 del 27.11.1976 e modificato con deliberazioni C.C. n. 200 del 18.12.1991, n. 123 del 21.12.1998 e n. 69 del 23.06.2003.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri è concessa dall'Ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione

cremazione

testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Per coloro, i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione *all'Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile, che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso per via postale, fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. In presenza di testamento, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione e clorificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5, del D.P.R. 285/1990.

Art. 4 – Affidamento e trasporto delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge R.T. 29/04.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di

cremazione

cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti, ai sensi dell'art. 5.

Art. 5 - Conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata : la tumulazione è effettuata in cellette-ossario, nel rispetto del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

b) Inumata in area cimiteriale e destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

1. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

3. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

c) Inumata con le modalità e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 49 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, sino allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 54 del medesimo regolamento, effettuate le quali dovranno comunque trovare applicazione le lettere a), b) d) ed e) del presente articolo.

d) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

e) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 4.

2. Il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 6 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di San Casciano V.P. nel caso in cui la dispersione debba avvenire nel territorio del medesimo Comune.

2. La volontà del defunto deve risultare:

a) da disposizione testamentaria;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, da dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione – protrattasi fino alla data della morte - ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c) da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, nell'ordine, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. n. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, per attestare di essere a conoscenza che il defunto aveva manifestato in vita la volontà di far disperdere le proprie ceneri.

cremazione

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita, nell'ordine:

- a) dall'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge;
- c) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- d) dal legale rappresentante dell'Associazione di cui al comma 2;
- e) dal personale autorizzato dal Comune, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti degli eredi.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area ciò destinata posta all'interno del cimitero del Capoluogo.
- b) in aree private.
- c) In altre aree demaniali espressamente individuate con deliberazione della Giunta comunale.

5. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

7. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 7 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 8 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, realizzata attraverso una delle modalità di cui alla legge RT N. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell'affidatario stesso.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9 – Registri cimiteriali

1. A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:

- a) le generalità del defunto;
- b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri;

2. I dati riportati in tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 10 – Procedure.

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve

contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero del Capoluogo, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato civile in caso di variazione del luogo di cui al punto c).

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché la dichiarazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota nel caso in cui questa non venga avviata allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o tramite i servizi cimiteriali del Comune.
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Art. 11– Deposito provvisorio

1. E' consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria, per un periodo massimo di 12 mesi, presso il cimitero del Capoluogo. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 12 – Imposta di bollo

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
